



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/02628

Del: 05/04/2023

Esecutivo Da: 05/04/2023

Proponente: E.Q. Area Supporto Amministrativo e Contabile

OGGETTO:

Adesione convenzione Prefettura e Agenzia del Demanio in favore di R.T.I. Scaf e Soc. Coop individuato come Custode Acquirente – assunzione impegno di spesa 2023 CIG Z3E3A79FBC conclusione servizio al 15/08/2023 ai sensi art. 106 c.11 del D.lgs 50/2016

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/2022 del 28/02/2022 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati” con cui è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024 e ultima variazione di Bilancio approvata dal Consiglio Comunale deliberazione n.54 del 28/11/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con cui è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) 2022-2024;
- con Decreto Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022 è stato autorizzato l'Esercizio Provvisorio e differito il termine per l'approvazione del bilancio da parte degli enti locali al 31 marzo 2023.
- con legge 197 del 29/12/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 supplemento ordinario

43 del 29/12/2022, è prorogato al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1585 del 08 marzo 2023 con la quale è attribuito al sottoscritto l'incarico di P.O. Area Supporto Amministrativo Contabile del Servizio Supporto Giuridico Amministrativo Polizia Municipale;

- la Determinazione Dirigenziale 2049 del 17.03.2023 con la quale sono state attribuite al sottoscritto le deleghe per affidamenti fino ad € 40.000,00;

- l'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 in virtù del quale, "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese elencate"...(omissis) e tra le quali rientrano quelle tassativamente regolate dalla legge (lett. a. comma 5);

Richiamato:

il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 recante "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale" ed in particolare:

l'art. 8 "Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.

l'art. 11 "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di

cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale e' disposta la restituzione delle cose sequestrate.”;

Richiamato altresì l'art. 214-bis del D.lgs 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” “Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca”, dove al comma 1 si specifica che “[...]l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia [...].

Precisato che:

- in base alle disposizioni sopra citate con determina a contrarre n. 1275 del 28/06/2018 l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria e il Ministero dell'Interno – Prefettura UTG di Firenze hanno avviato una procedura aperta per l'affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214-bis del D.Lgs. n. 285/1992;
- la procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva al costituendo RTI Delfino S.r.l. in qualità di mandataria (determinazione n. 2019/2026/R.I. del 10/10/2019);
- il relativo contratto di appalto è stato stipulato tra Prefettura/Agenzia del Demanio e il R.T.I. Delfino S.r.l. (mandataria) in data 30/01/2020 (Repertorio 6725) e ad oggi tutt'ora valido fino al 15/08/2023 giusta proroga tecnica del 14/02/2023 del Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio;
- con Determinazione n. 11208 del 17.12.2020 è stato dato atto del subentro della Scaf Scarl, in qualità di mandataria, alla Delfino srl, nel contratto di appalto stipulato tra Prefettura di Firenze/Agenzia del Demanio Toscana Umbria e del R.T.I. Scaf Scarl (Scaf scarl,, mandataria - Checcucci Srl, Checcucci Alvaro e C. Snc, Pianigiani Rottami Srl, Vannini Srl, Floriano Auto Srl, Autocarrozzeria Linea 2000 di Nicoletta F. e Carrozzeria Terrafino di Prosperi P. e C. Snc, mandanti) riguardante l'aggiudicazione del

“servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del DLgs 285/1992 e s.m.i. – Ambito Provinciale di Firenze” con validità fino al 15/08/2023;

- ai sensi dell'art. 1 del DPR 571/1982 nonché dell'art. 213 Del D.lgs. 285/1992, le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione alla quale appartiene il soggetto che ha eseguito il sequestro;
- della Determinazione Dirigenziale n. 7245 del 11/10/2022 con la quale è assunto impegno di spesa di € 15.860,00 per la non interruzione delle attività nel 2023;

Precisato che:

- l'appalto è un contratto a misura calibrato sul numero effettivo di ingressi dei veicoli posti sotto sequestro amministrativo presso il custode acquirente e non è possibile stabilire a monte un quantitativo di ingressi, in considerazione che tale quantitativo è dovuto alle infrazioni commesse dagli utenti della strada e quindi da soggetti esterni;

Dato atto che:

- risulta necessario impegnare le somme afferenti al servizio di custode acquirente nel rispetto delle disposizioni normative nazionali che prevedono l'obbligatorietà per gli Enti Locali di avvalersi dei servizi offerti dai custodi acquirenti individuati dagli Uffici Territoriali di Governo (Prefettura) a seguito di procedura di gara;
- il CIG a suo tempo generato dal Ministero dell'interno, con la pubblicazione della procedura di gara, non è un CIG padre, così come previsto in caso di convenzioni a cui altri enti devono aderire;
- il CIG derivato, quello che dovrebbe infatti acquisire questo Comune di Firenze, viene chiesto dalla stazione appaltante per identificare i singoli contratti stipulati a valle di accordi quadro, di convenzioni ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e di altre convenzioni similari;
- questa Amministrazione non può pertanto agganciarsi a tale CIG per poter procedere con gli affidamenti di importo superiore ai 40,000,00 euro, pena il pagamento del contributo ANAC già assolto dal Ministero dell'interno con la procedura di gara;

Ritenuto pertanto necessario impegnare l'importo di € 39.999,99 (oltre IVA 22%), in considerazione delle motivazioni sopra espresse, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto che nel 2022 periodo gennaio-agosto presso il custode acquirente, sono stati introdotti n. 286 veicoli come individuato

dal Ministero dell'interno e con l'Agenzia del Demanio per un totale di oltre € 90.000,00;

- ad oggi il RTI con Scaf Scarl (mandataria) è ancora il soggetto unico autorizzato dalla Prefettura a poter svolgere il servizio in questione come da relativo contratto di appalto stipulato in data 30/01/2020 (Repertorio 6725) con scadenza finale il 15/08/2023;

Dato atto inoltre che, in base alla normativa sopra citata, l'Amministrazione è tenuta, per i fermi e sequestri di propria competenza, nell'impossibilità per *"il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido"*, di essere nominati custodi *"con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale"*, ad affidare il veicolo al custode-acquirente individuato dalla Prefettura;

Rilevato che all'interno del contratto di appalto, agli artt. 5 e ss. è riportata la tariffazione da corrispondere al custode-acquirente in base all'offerta economica presentata in sede di gara dall'operatore economico e la relativa modalità di fatturazione e liquidazione dei corrispettivi;

Dato atto che, nella Circolare della Prefettura di Firenze prot. 326461/2020, ai sensi della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, è indicato il conto dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale deve essere effettuato il pagamento alla società SCAF Scarl: IBAN IT70 X030 6902 9150 0000 0010 924;

Precisato che, in base a quanto indicato all'art. 6 c. 3 del contratto Repertorio 6725 del 30.01.2020 sopracitato, tutti i pagamenti saranno effettuati alla capogruppo- mandataria;

Dato atto che nella Circolare n. 29 del 8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel Decreto n.40 del 18 gennaio 2008, e anche nel parere del MIMS n. 1250/2022, è espressamente indicato che la verifica dell'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 "va effettuata sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa" in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese;

Considerato che la percentuale di esecuzione del servizio e di partecipazione al Raggruppamento è del 53,25 % per la mandataria SCAF Scarl mentre tutte le mandanti hanno una percentuale inferiore al 10% e che pertanto non si rende necessaria la verifica ex art. 48-bis DPR 29 settembre 1973 sulle imprese mandanti del RTI;

Vista la regolarità del DURC delle imprese facenti parte del RTI;

Ricordato pertanto che:

- trattasi di un contratto a misura;

- il provvedimento di sequestro del veicolo è subordinato alla commissione di una infrazione e pertanto non è possibile per l'amministrazione individuare un quantitativo di veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo per l'annualità di riferimento;

Tenuto conto dell'andamento delle attività svolte nell'annualità corrente dalla Polizia Municipale, in ordine ai provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del DLgs 285/1992 e s.m.i., e in riferimento alla proroga tecnica del servizio fino al 15/08/2023 si rende necessario assumere un nuovo impegno di spesa nell'esercizio 2023 per dare continuità al servizio reso, in favore di beneficiario **R.T.I. SCAF Scarl**– cod. ben. 65912 e sub-impegno in favore di **SCAF SOC. COOP. A R L** (mandataria) sul capitolo 24595 come di seguito indicato:

- 2023 impegno di spesa per € 39.999,99 (oltre iva 22%) – **CIG Z3E3A79FBC**

Precisato che la spesa di cui trattasi, per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto il servizio è obbligatorio per legge dello Stato e che quindi la somma verrà impegnata per l'intero.

Dato atto:

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7.12.2012 n. 213;
- di procedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;

Visti:

- l'art. 107 e l'art. 183 del D. Lgs 267/2000;
- gli artt. 81 e 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 28 del vigente regolamento di Contabilità

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate in riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 8 del D.P.R. 571/1982 e tenuto conto della perentorietà delle disposizioni normative nazionali in merito al servizio di custode acquirente:

1. di assumere nuovo impegno di spesa in favore della R.T.I. Scaf e Soc. Coop. (cod. ben. 65912), quale

soggetto individuato dall'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura) per svolgere il servizio di Custode Acquirente, contratto di appalto stipulato in data 30/01/2020 (Repertorio 6725), giusto contratto in corso di validità come di seguito indicato:

2. di importo pari ad € 48.799,99= (iva 22% compresa) sul capitolo 24595 per l'esercizio finanziario 2023
- CIG Z3E3A79FBC

contestualmente, si richiede alla Direzione Risorse Finanziarie, di assumere sub impegno a favore di SCAF SOC. COOP. A R L (mandataria) (cod. ben. 2967) per la medesima cifra, nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 c. 3 del citato contratto di appalto.

3. di dare atto che saranno comunque attivate le procedure per il recupero di dette somme dai privati e che le stesse saranno accertate con successivi atti.

4. di precisare che il pagamento delle spettanze riferite al servizio in oggetto sarà effettuato a seguito della regolarità DURC dei soggetti partecipanti al raggruppamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

2023_02_14 PROROGA GARA CUSTODE ACQUIRENTE.pdf -
892791a9c4d05e59d71fb69ef8d77072b5ca31e518919d063ecdebd3a695f64b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bandinelli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	24595		2023/5686		€ 0,00	65912 - R.T.I. S.C.A.F. SOC COOP A R L e altri
2)	U	2023	24595		2023/5686	1	€ 48.799,99	2967 - SCAF SOC COOP A R L

Note Contabili:

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.3.2023 approva "Documenti di Programmazione 2023-2025";

Si precisa che l'affidamento in oggetto ha decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.